



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/cr

Roma, 30 LUG. 2019

**Spett. le
Consiglio di Disciplina
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Trento
Vicolo Galasso, n. 19
38122 Trento**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 110/2019 – Sospensione cautelare

Con riferimento al Vostro quesito del 20 giugno 2019 (prot. CNDCEC n. 7586 del 24.06.2019), con il quale si domanda, in merito ad un iscritto a carico del quale sono stati già aperti due procedimenti disciplinari (attualmente sospesi in attesa degli esiti dei rispettivi procedimenti penali) ed altri due procedimenti saranno aperti per altri fatti, sempre determinati da informative dell'Autorità Giudiziaria relative all'esercizio dell'azione penale nei confronti del medesimo iscritto, se il Consiglio di Disciplina possa deliberare la sospensione cautelare a carico di quest'ultimo per un periodo non superiore a cinque anni, si osserva al riguardo quanto segue.

L'art. 53 del D. Lgs. n. 139/05 dispone, al primo comma, che *"La sospensione cautelare può essere disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore a cinque anni"*, mentre, al secondo comma, stabilisce che *"La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici"*.

L'art. 10 del Regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale dispone, al 1° comma, che *"In relazione alla gravità del fatto, il Consiglio o il Collegio di Disciplina, aperto il procedimento disciplinare e sentito l'iscritto, può disporre, in ogni fase del procedimento, la sospensione cautelare per un periodo non superiore a cinque anni"*, mentre, al 2° comma, stabilisce che *"La sospensione cautelare è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva non avente natura esclusivamente patrimoniale, di sentenza definitiva con cui si è applicata l'interdizione dalla professione o dai pubblici uffici"*.

Nelle ipotesi di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 139/05, e dell'art. 10, comma 1, del Regolamento, la sospensione cautelare può essere disposta dal Consiglio di Disciplina, valutata la gravità del fatto per il quale è stato aperto il procedimento disciplinare a carico dell'iscritto, mentre, nei casi previsti dall'art. 53, 2° comma dell'Ordinamento e 10, 2° comma, del Regolamento, la sospensione cautelare da parte del Consiglio deve essere disposta in presenza di un provvedimento, di natura cautelare o interdittiva, disposto dall'Autorità Giudiziaria.

Premesso quanto sopra, qualora il professionista, nei confronti del quale si procede disciplinarmente, sia attinto da provvedimento cautelare o interdittivo, la sospensione cautelare dovrà essere necessariamente disposta; in assenza di un provvedimento cautelare o interdittivo emesso dall'autorità giudiziaria, ma in presenza di fatti gravi - che nel caso di specie hanno determinato l'avvio dell'azione penale a carico dell'iscritto -, sarà il Consiglio di Disciplina, nell'ambito della propria autonomia e discrezionalità, a valutare la gravità di tali fatti al fine di disporre o meno, dopo avere aperto il procedimento disciplinare, la eventuale sospensione cautelare dell'iscritto fino ad un massimo di cinque anni.

Si precisa infine che il Consiglio Nazionale non può pronunciarsi al riguardo, atteso che l'eventuale sospensione cautelare disposta a carico dell'iscritto potrebbe essere oggetto di impugnazione da parte di quest'ultimo innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale.

Con i migliori saluti

Francesca Maione

